

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2004

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA****RESOCONTO STENOGRAFICO****INDAGINE CONOSCITIVA****13.****SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2004****PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI****INDICE**

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i> ..	2, 5, 7, 8
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i>	2	Bolognesi Marida (DS-U)	6, 7
INDAGINE CONOSCITIVA SU ADOZIONI E AFFIDAMENTO:		Rollandin Augusto (Aut)	6
Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia, Jole Santelli:		Santelli Jole, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	2, 6, 7, 8
		Soliani Albertina (Mar-DL-U)	7

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIA BURANI PROCACCINI

La seduta comincia alle 14,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia, Jole Santelli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento, l'audizione del sottosegretario di Stato per la giustizia, Jole Santelli.

Ringraziando il sottosegretario Santelli per la sua partecipazione, ricordo che la Commissione intende apprendere notizie attinenti alla banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita con legge 28 marzo 2001, n. 149.

Do ora la parola al sottosegretario Santelli.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Desidero, anzitutto, ringraziare l'onorevole Burani Procaccini per l'opportunità di affrontare in questa sede il tema delle adozioni ed in particolare quello della banca dati relativa ai minori adottabili, un tema particolar-

mente delicato e sul quale il Ministero della giustizia sta lavorando ormai da tempo.

L'adozione ha da sempre interessato intere popolazioni e oggi, più di prima, rappresenta una delle grandi questioni del nostro tempo perché investe, da una parte, il ruolo della famiglia, dall'altra, il rapporto tra i cittadini e lo Stato. È un tema che riguarda migliaia di cittadini italiani, come risulta dai numeri relativi alle domande di adozione, sia nazionale che internazionale, e che richiede sempre maggiore attenzione da parte delle istituzioni a vario titolo coinvolte nelle maglie della procedura.

Qualche dato relativo ai provvedimenti di adozione e di affidamento è utile per comprendere appieno l'importanza della banca dati. I dati relativi alle adozioni relativi al 2000 parlavano di 5.000 adozioni, di cui 6 su 10 internazionali, di 2.000 affidi disposti e 4.000 interventi di allontanamento dalla famiglia.

Nello stesso anno si sono registrate 11.856 domande di adozione nazionale contro le 7.579 domande di adozione dei minori stranieri, ma quelle concesse hanno riguardato per il 64 per cento i minori stranieri e per il 35,4 per cento i minori italiani. Resta in ogni caso il divario tra il numero delle domande e le adozioni concesse.

La prevalenza delle domande di adozione nazionale rispetto a quelle internazionali è dovuta, in parte, al fatto che la coppia che intende adottare può indicare nella domanda a più tribunali la propria disponibilità ad adottare un bambino italiano, mentre per l'adozione internazionale può rivolgere una sola domanda di idoneità, ed in altra parte al fatto che

alcune coppie desiderano adottare un bambino italiano e non uno straniero.

Il numero dei minori italiani dichiarati adottabili è nettamente più basso del numero di domande di adozione nazionale, mentre le coppie dichiarate idonee all'adozione di minori stranieri sono state nel 2000 in continua ascesa. Gli affidamenti preadottivi, nello stesso anno, sono stati 3.847 e hanno riguardato prevalentemente (2.873) minori stranieri. Ed ancora, i provvedimenti amministrativi di affidamento ad un servizio sociale minorile o di collocamento in una casa di rieducazione sono stati 2.278. Un ultimo dato sugli affidi: 1.340 con il consenso dei genitori, 811 senza, e comunque più numerosi al sud.

Il *trend* delle domande di adozione nazionale rispetto a quelle di adozione internazionale è stato il medesimo anche rispetto al 2002 con un aumento pari al doppio (13.265 per le nazionali e 7.193 per le internazionali). Le sentenze di adozione nazionale sono state, nel 2002, 1.135 a fronte di 13.000 domande. Quanto agli affidamenti, nel 2002 ne sono stati registrati 958 in comunità ed istituti e 819 quelli familiari. Nel primo semestre del 2003, 6.825 domande di adozione nazionale e 3.688 internazionale. La sentenze di adozione nazionale sono state 512.

Ciò che si evince è che senz'altro, negli ultimi anni, c'è un aumento dei provvedimenti relativi ai minori, indice di una maggiore attenzione della nostra società nei confronti dei problemi ad essi relativi.

C'è ancora un dato interessante: il numero degli affidamenti preadottivi di minori italiani è inferiore a quello delle dichiarazioni dello stato di adottabilità, ossia non tutti i minori vengono poi affidati ad una famiglia. Ciò è dovuto, oltre che a motivi di ordine procedimentale, anche al fatto che parte dei bambini adottabili si collocano in una fascia di età più elevata rispetto a quella desiderata dalle coppie disponibili.

Il raffronto tra il numero dei bambini dichiarati adottabili e le domande di adozione nazionale legittimante potrà essere più correttamente valutato conoscendo il

numero effettivo delle coppie che avanzano domanda di adozione, dal momento che una stessa coppia può presentare domande a diversi tribunali. Inoltre, conoscendo le domande effettive di adozione e le situazioni di adottabilità concreta, potrà essere razionalizzata, su scala nazionale, la gestione delle adozioni. È per queste ragioni che assume rilevanza l'istituzione della banca dati, anche alla luce delle risultanze sullo stato di attuazione della legge.

La legge 28 marzo 2001, n. 149, di riforma della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, ha attribuito al Ministero della giustizia alcune competenze sulla verifica dello stato di attuazione e sulla costituzione e il funzionamento della banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili ed ai genitori aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione della legge, l'articolo 39 della legge n. 149 del 2001 prevede che dopo due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente con cadenza triennale, sia trasmessa al Parlamento una relazione dal parte del ministro della giustizia e del ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nell'ambito delle rispettive competenze. La relazione è finalizzata a verificare la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza degli interessi del minore, in particolare per quanto attiene alle modifiche apportate in tema di disposizioni generali sulle adozioni quanto all'età degli adottanti.

A tal fine, il dipartimento della giustizia minorile, in quanto deputato a tali adempimenti, ha preso contatti con il *welfare* per stabilire, nell'ambito delle rispettive competenze, alcune modalità operative di rilevazione delle informazioni necessarie.

Da parte sua, il dipartimento della giustizia minorile si è fatto carico di acquisire, con particolare riferimento ai limiti di età, innovati dalla riforma del 2001 e alla deroga ivi prevista nel caso in cui siano consolidati rapporti affettivi tali

che la mancata adozione possa causare un grave danno per il minore, elementi conoscitivi presso i tribunali per i minorenni al fine di verificare la funzionalità delle innovazioni, soprattutto in relazione all'evoluzione della società odierna che ha spostato in avanti l'età della maternità e della paternità.

È stata pertanto inviata una circolare ai tribunali per i minorenni con la quale è stata richiesta una relazione informativa sull'applicazione della legge.

I dati e le informazioni di riscontro che stanno continuando a pervenire costituiranno le base di lavoro della relazione da presentare al Parlamento congiuntamente al Ministero del welfare. Sentita la Conferenza unificata Stato-città e autonomie locali, la relazione, per la prima volta dall'entrata in vigore della legge, verrà a breve, entro fine anno, inoltrata al Parlamento.

Quanto alla banca dati prevista dall'articolo 40, da tempo se ne auspicava l'istituzione su base nazionale al dichiarato scopo di garantire il migliore esito del procedimento diretto a realizzare, in favore dei soggetti di età minore, il loro diritto ad una famiglia, previsto e tutelato dalla legge.

Con decreto del 24 febbraio 2004 n. 91, è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, con il quale sono stati, peraltro, adottati tutti i dispositivi necessari alla sicurezza e alla riservatezza dei dati. L'iter che ha portato a questo risultato, data la rilevanza sociale di tale archivio e la delicatezza delle informazioni in esso contenute, ha comportato diversi passaggi che, a loro volta, hanno richiesto tempi tecnici ben precisi. Il regolamento, infatti, è stato oggetto di un attento esame da parte del Garante della *privacy* che ha espresso parere favorevole solo nel luglio del 2003. L'informatizzazione dei dati e la consultazione degli stessi da parte degli operatori, infatti, deve essere compatibile con la normativa sulla *privacy* in quanto i dati contenuti nelle schede degli aspiranti genitori e dei bambini rientrano nella

protezione del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Era necessario stabilire quali fossero i soggetti deputati al trattamento dei dati personali necessari al funzionamento dell'archivio informatico, chiarendo quali fossero i soggetti autorizzati in concreto all'inserimento e alla modifica. Andavano, altresì, previste particolari garanzie per l'informazione di provenienza extragiudiziaria, e occorreva indicare i dati da inserire senza margini di discrezionalità, e — per i dati di carattere sensibile — prevedere più livelli di accesso per fasce differenziate di utenti.

Oltre ad investire tutte le problematiche relative alla protezione dei dati personali e sensibili previsti dalla normativa, la banca dati contiene i dati relativi all'origine del minore, la cui conoscenza deve essere consentita nel suo esclusivo interesse. Lo schema di regolamento è stato sottoposto, altresì, al parere del Consiglio di Stato che si è espresso, in via prima interlocutoria, poi definitiva, nel gennaio di quest'anno. Anche il Consiglio di Stato ha vagliato attentamente la congruità della normativa regolamentare contenuta nel decreto ministeriale con le finalità della banca dati, ma soprattutto con l'esigenza di riservatezza e di limitato accesso ed ha, pertanto, evidenziato che alla banca dati vadano applicate le norme del codice della *privacy*, assicurando che i livelli di tutela del singolo cittadino siano mantenuti fermi.

L'emanazione del regolamento è un importante passo in avanti sulla strada che si prefigge lo scopo di una più efficace circolazione delle informazioni in questa materia. Per il definitivo decollo dello strumento occorrerà soltanto aspettare ancora quattro mesi, necessari alla definizione delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo. Si sta procedendo alla predisposizione di queste regole per la definizione dei dettagli tecnici del sistema con l'apporto diretto del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, del magistrato della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, responsabile dell'area pareri, nonché con il sup-

porto tecnico del gruppo minori (nell'ambito del progetto nazionale di informatizzazione degli uffici minorili), e si ritiene di poter concludere l'attività nei termini previsti dal decreto.

La conformità delle regole procedurali è certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia prima della messa in uso. La banca dati è costituita presso il dipartimento della giustizia minorile ed utilizzerà la rete unica della giustizia che collega tutti i tribunali per i minorenni, nonché tutti gli uffici giudiziari per l'inserimento, l'accesso, e la conservazione dei dati. Mi preme evidenziare, a questo proposito, che il progetto di realizzazione della banca dati sulle dotazioni si inserisce in un progetto più ampio, relativo all'informatizzazione degli uffici minorili. Nel corso del 2003 è stato, infatti, posto all'attenzione del Ministero della giustizia, il problema del interfacciamento dei tribunali per i minorenni con i diversi enti e servizi regionali che ruotano attorno alle procedure di adozione nazionale e internazionale. I soggetti coinvolti nella procedura potranno, dunque, interagire attraverso la rete. La gestione della banca dati sulle adozioni è attribuita al capo del dipartimento della giustizia minorile che potrà designare un suo sostituto nell'ambito della struttura organizzativa. Saranno, dunque, i registri informatizzati presso gli uffici giurisdizionali minorili ad alimentare automaticamente la banca dati.

Il regolamento individua quali dati possano essere contenuti nell'archivio informatico. Relativamente ai minori, si tratta di quelli anagrafici, sulla salute, sulla famiglia di origine, mentre, riguardo alle coppie, le informazioni conterranno, unitamente ai dati previsti per l'adottando, anche quelli relativi alle loro motivazioni, alle condizioni economiche, alle caratteristiche socio-demografiche, agli altri procedimenti di adozione ed al relativo esito, ovvero tutte quelle notizie rilevanti ai fini della valutazione delle condizioni oggettive di idoneità all'adozione.

Quanto all'accesso, il regolamento distingue fra l'accesso riservato ai magistrati

minorili titolari del procedimento di adozione o quelli degli altri uffici della giurisdizione minorile, autorizzati all'accesso dai capi dell'ufficio, e quello consentito al personale addetto agli uffici della giurisdizione minorile (sempre previa autorizzazione del capo dell'ufficio) ovvero agli interessati, individuati dal codice in materia di protezione dei dati personali, per il tramite dei tribunali per i minorenni e delle procure per i minorenni, nel rispetto dei loro diritti.

Il sistema realizzato sarà un utilissimo strumento di snellimento e razionalizzazione delle procedure di adozione, in quanto sarà possibile riconnettere ogni coppia aspirante adottante a tutto il territorio nazionale per procedere con l'abbinamento con il minori dichiarati in stato di adottabilità. Sia la relazione sullo stato di attuazione della legge di riforma del 2001, sia la banca dati, rappresentano, inoltre, un punto di riferimento importante alla luce della scadenza del 2006, prevista dalla legge, per la chiusura degli istituti di assistenza pubblici e privati.

Verificando lo stato di attuazione della legge potremmo riscontrare eventuali lacune ed intervenire, laddove fosse necessario, affinché le finalità della legge trovino concreta realizzazione.

Quanto ai dati da ultimo citati, saranno resi ufficiali all'esito dell'attività di monitoraggio in corso.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario per il suo prezioso intervento, che conferma l'importanza di questo osservatorio. Per quanto mi riguarda, prima di dare la parola ai colleghi, vorrei porre al sottosegretario una domanda, a proposito della vicenda delle adozioni al nostro esame. Qualora una coppia si dichiarasse disponibile ad adottare bambini in età scolare avanzata (studi medi o addirittura superiori), e nella regione di residenza della coppia medesima non vi fossero disponibilità, ma si presentassero in altra parte del territorio nazionale, ad esempio in Calabria, sarebbe possibile, sulla base della rete unificata di cui si è discusso, rendere fruibili immediatamente le infor-

mazioni e garantire una più rapida connessione tra la coppia e i tribunali di altri territori, per agevolare il percorso di adozione?

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Certamente. È esattamente questo il senso della rete di cui si è parlato.

MARIDA BOLOGNESI. Mi sia consentita una breve interruzione. Attualmente, una coppia deve presentare la propria domanda di adozione a più di un tribunale dei minori; in tal senso, si comprende bene l'importanza della banca dati richiamata, sebbene difficilmente possa essere adottata anche a livello internazionale per la presenza di legislazioni differenziate. A livello nazionale, però, la sua funzione risulterebbe particolarmente rilevante: disporre, infatti, di un quadro complessivo del territorio diviene una condizione fondamentale, ai fini del problema in esame.

Apprezzerai, a questo punto, dei chiarimenti riguardo ad un aspetto specifico. Se ho ben inteso, la coppia presenta domanda al proprio tribunale e questo, presi in esame i propri casi, può attingere, in collegamento con i colleghi di altri tribunali dei minori, ad altre informazioni, stabilendo pertanto una connessione indiretta tra la famiglia interessata e le altre autorità competenti. Oggi, invece, la coppia è costretta a presentare domanda a tutti i tribunali (sebbene da quelli territorialmente distanti verrà presa più difficilmente in considerazione, per vari motivi, non ultimi anche di natura culturale). L'introduzione della rete sembrerebbe invece superare alcune difficoltà oggi esistenti. Vorrei dunque mi fosse confermato che questa struttura non sia ancora operativa (come reputo di aver compreso). Se non lo fosse, quali tempi si prevedono per la sua operatività concreta?

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ho spiegato che il tema più delicato è rappresentato dal trattamento dei dati, cioè dal regolamento sulla *privacy* che di questo si occupa. Ai

fini dell'adozione del regolamento, abbiamo dovuto attendere una serie di autorizzazioni, con una relativa dilatazione dei tempi previsti. Dopo aver ottenuto il parere del Consiglio di Stato, infine, il regolamento è stato emanato. Quella attuale è dunque l'ultima fase, necessaria per rendere operativa, a livello di collegamenti, la rete giudiziaria. Spiegavo nella relazione che, accanto alla realizzazione della banca dati, è in corso di effettuazione l'automatizzazione di tutti gli uffici giudiziari: il successivo collegamento di questi alla rete costituirà il necessario strumento di supporto e interrelazione immediata.

AUGUSTO ROLLANDIN. Nel regolamento, tra gli organi o le persone che possono usufruire di questo sistema, è ipotizzato (e — se la risposta è positiva — dove rientra, eventualmente) il ruolo del Garante per l'infanzia?

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Abbiamo individuato tutta una serie di livelli di sicurezza, in base a cui soltanto l'autorità giudiziaria, al massimo livello, potrà accedere ad alcuni dati particolari. Esistono, infatti, informazioni così peculiari il cui accesso dovrà necessariamente rimanere precluso a qualsiasi altro individuo che non sia un soggetto competente ai livelli più elevati: pertanto, alla luce di ciò, si è ritenuto di individuare il livello massimo di sicurezza appunto nell'autorità giurisdizionale.

AUGUSTO ROLLANDIN. Se così si è risolto il problema, allora pongo la questione introdotta come tema da affrontare, ritenendo che una figura simile possa rappresentare uno strumento essenziale di garanzia nel sistema di cui si discute.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Allo stato non è incluso né contemplato dalle previsioni regolamentari; eventualmente, pertanto, dovrebbe costituire oggetto di un successivo inserimento. Attualmente, un organismo del genere non sussiste nel nostro

ordinamento; occorrerebbe, pertanto, una specifica previsione normativa in tal senso.

PRESIDENTE. Però è prevista da alcuni regolamenti internazionali.

IOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sebbene sia prevista da alcuni regolamenti internazionali, nonché da alcuni regolamenti regionali, allo stato, questa figura non esiste nel nostro ordinamento statale. Se il legislatore deciderà in tal senso, se ne potranno prevedere poteri anche in relazione alla fattispecie che stiamo trattando.

ALBERTINA SOLIANI. Ringrazio anch'io il sottosegretario per i dati forniti; capisco quanto sia importante avere uno strumento che renda praticabile le relazioni per le adozioni.

Rimango preoccupata, nel senso che alcune cose mi sembrano non dette, solo adombrate, e risolte solo proceduralmente. Resta il problema della sicurezza, del rispetto della *privacy*. Stiamo parlando di dati che, entrando in rete, abbisognano del massimo di garanzia e di protezione.

IOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Questo è il punto più delicato, per il quale sono stati individuati, nel collegamento in rete, una serie di livelli di sicurezza. In questo modo, è possibile l'accesso completo ai dati riservati, nella fase di immissione degli stessi, solo all'autorità giudiziaria titolare del provvedimento. Gli altri magistrati intervengono su questi dati solo con autorizzazione del rispettivo capo dell'ufficio. Abbiamo poi ovviamente un problema relativo agli uffici amministrativi, i quali hanno un secondo livello, più ristretto, di possibilità di accesso.

Questo problema è analogo a quelli che hanno gli enti nella gestione delle proprie reti collegate fra loro. Tenga presente che i livelli di sicurezza che, come Ministero della giustizia, applichiamo a questa fattispecie, sono uguali a quelli che applichiamo a tutti gli altri nostri dati di natura riservata. Per questo, in riferimento a tutti i collegamenti con i servizi automatizzati,

ho citato la Direzione generale che si occupa specificamente della informatizzazione del Ministero. Abbiamo la necessità di mantenere tutti i nostri livelli standard di sicurezza.

MARIDA BOLOGNESI. L'attuazione della banca dati ci sembrava un passaggio fondamentale.

L'altro aspetto fondamentale è quello della chiusura degli istituti. Anche in questo caso vi è una fase in divenire, per la quale stiamo ragionando sugli strumenti più idonei, che possono contribuire a svuotare gli istituti, e quindi ad esempio, a trovare forme di affidi che possano poi anche diventare permanenti, eccetera.

Vorremmo quindi ulteriormente riflettere, anche con il sottosegretario, su questo punto della chiusura degli istituti, perché esso, sebbene riguardi il Ministero del *welfare*, si intreccia strettamente con le norme che i tribunali dei minori sono chiamati ad applicare per far trovare una famiglia a questi bambini. In questo senso potrebbe esservi anche un intervento del legislatore.

PRESIDENTE. Cioè, allargando l'interpretazione?

MARIDA BOLOGNESI. Sì, allargando l'interpretazione dell'affido. Su questo sicuramente c'è una competenza importante del Ministero della giustizia. Il confine tra le competenze del Ministero del *welfare* e quelle del Ministero della giustizia (essendo la responsabilità dell'affido dei tribunali), è molto sfumato.

Noi sappiamo di avere nel sottosegretario un'alleata, da questo punto di vista, che ci aiuterà, per quanto attiene alle competenze del Ministero della giustizia, ad approfondire quello che noi possiamo fare sul tema, affinché non sfugga che si tratta di un problema complessivo, che riguarda la chiusura degli istituti e la loro trasformazione in case famiglia, laddove è possibile, ma anche che occorre trovare soluzioni perché, laddove sia possibile, non ci siano nemmeno le case famiglia.

Noi sappiamo di dover lottare contro una consolidata idea per la quale, o vi è

la famiglia naturale, o vi è la punibilità e la punizione (anche etica) della famiglia naturale. Invece, forse, si possono trovare nuove strade, in cui la famiglia naturale che non è in grado, per vari motivi, di assistere il bambino, non si sente penalizzata. Occorrono strumenti nuovi per favorire il reale svuotamento degli istituti. Penso quindi che sia necessario incontrarci di nuovo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In questo momento stiamo lavorando, di concerto con il Ministero del *welfare*, per la redazione della relazione sull'attuazione della legge. Nell'ambito di questo lavoro, oltre un livello tecnico, ve ne è stato anche uno di tipo politico, per verificare la possibilità di rispettare il termine del 2006, come il Ministero del *welfare* ha ribadito.

Abbiamo anche verificato di fatto quali sono attualmente tutti i limiti della legislazione ordinaria nazionale. Questo perché è noto a tutti che i bambini continuano a rimanere negli istituti, non ne escono. Ci deve essere un intoppo iniziale, relativo alle dichiarazioni sullo stato di adottabilità. Abbiamo già verificato, quindi, una serie di possibilità di intervento diretto sulla legge, quindi di proposta modificativa della legge stessa. Tenete presente che (credo che si tratti della parte più delicata che oggi sta affrontando il Ministero del *welfare*) per quanto riguarda la parte di vera e propria assistenza, vista la diversificazione delle competenze, c'è il rischio effettivo di una deresponsabilizzazione di tutti gli enti, a ricaduta.

Occorre perciò individuare un momento di coordinamento complessivo, magari sotto la responsabilità del Ministero del *welfare*, con le altre istituzioni, anche per rendere realmente più efficace l'aiuto, e di conseguenza le risposte da parte delle famiglie naturali.

In aggiunta, abbiamo incontrato l'Associazione nazionale magistrati minorili, proprio per capire in termini pratici quali siano i momenti di blocco. Allo stato, la legislazione è tale che da alcune parti essa è interpretata in maniera, diciamo, più largheggiante. In questo caso anche la regola dei rapporti parentali (è il famoso quarto grado) è applicata con un minimo di pragmatismo.

Da altre parti abbiamo blocchi di mesi e anni, ai fini di notificare ai parenti entro il quarto grado la condizione del minore. Tale procedura comporta che il minore che abbia, nel frattempo, raggiunto l'età di dieci anni, non è più richiesto in adozione. Ci sono quindi delle buone prassi, utilizzate da alcuni uffici giudiziari (primo facevo riferimento al presidente Occhiogrosso, ma anche alcuni tribunali hanno oggettivamente interpretato la legge sull'adozione in maniera molto pratica, molto realistica); non è esclusa, secondo il mio parere, la possibilità di trasfondere quella interpretazione in legge, al fine di evitare interpretazioni che rischiano di essere penalizzanti per i minori adottabili.

PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi, ringrazio il sottosegretario e i colleghi intervenuti. Dichiaro chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 28 maggio 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

